

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, ai sensi della **Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024** – e della **Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 179 del 1° agosto 2024** - e dell'**Ordinanza della protezione civile 1093-del-30-luglio-2024** con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal **15 maggio 2024 al 4 giugno 2024** nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di **Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e agli intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.**

A tal fine, si comunica che, per ottenere la sospensione delle rate dei mutui in essere riferiti agli edifici danneggiati, l'interessato deve presentare alla Banca entro il **30 settembre 2024**, oltre alla relativa domanda, una autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al riguardo, si precisa che detta sospensione sarà regolata come segue:

a) qualora venga richiesta la sospensione della sola quota capitale:

- durante il periodo di sospensione il mutuatario corrisponderà alla Banca mutuante gli interessi calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, sul debito residuo in essere al momento della sospensione. Tali interessi saranno corrisposti con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento oggetto della sospensione;
- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora alle quote capitali ricomprese nella sospensione. Resta fermo che nell'eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai soli interessi durante il periodo di sospensione, la Banca provvederà ad applicare la mora contrattualmente prevista;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta a effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

b) Qualora venga richiesta la sospensione dell'intera rata:

- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora;
- gli interessi che matureranno nel periodo di sospensione, a valere sul capitale residuo in essere al momento della sospensione, calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, saranno corrisposti dalla parte mutuataria su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.

Cartura, li 27 agosto 2024

Banca Annia S.C.

Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia S.C.

Sede Legale: via Roma 15, 35025 Cartura (PD)
T+39 0499 599611 F +39 0499 555852

info@bancaannia.it www.bancaannia.it

PEC info@pec.bancaannia.it

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 00285800280.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Partita IVA 15240741007. Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4593. Cod. ABI 8452.5. Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160107. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.